

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 15,30.

TEODORO BUONTEMPO, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta del
14 febbraio 2005.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Bindi, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Castellani, Ciani, Cicu, Contento, Cordoni, D'Antoni, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Fluvi, Galati, Gasparri, Giacco, Giancarlo Giorgetti, Giudice, La Malfa, Lettieri, Lucchese, Manzini, Mariotti, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Mauro, Micciché, Pagliarini, Palumbo, Patria, Peretti, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Saponara, Saro, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sospiri, Stefani, Tanzilli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

In morte dell'onorevole Vincenzo Russo
(ore 15,35).

PRESIDENTE. Comunico che è deceduto il senatore Vincenzo Russo, già membro della Camera dei deputati dalla III alla X legislatura.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (4293-B) (ore 15,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*vedi calendario*).

(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4293-B)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Perlini, ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea è diretto ad attuare nell'ordinamento interno nazionale la decisione quadro 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea che istituisce l'Eurojust. Considerato che il provvedimento si trova in seconda lettura presso questo ramo del Parlamento, il nostro esame è in realtà limitato a quelle poche modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera.

Prima di soffermarmi sulle novità introdotte dal Senato, ritengo che sia comunque opportuno fare riferimento, sia pur brevemente, alle linee guida del provvedimento nel suo complesso.

In primo luogo, ricordo che nell'ambito della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha deciso l'istituzione di un'unità di cooperazione giudiziaria permanente denominata Eurojust, con il compito di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia penale.

Ciò è avvenuto il 28 febbraio 2002 quando il Consiglio GAI ha adottato la decisione 2002/187/GAI che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

In base alla decisione quadro, l'Eurojust è un organo dell'Unione europea che ha sede a L'Aja ed è dotato di personalità giuridica. Per quanto riguarda la sua composizione, ciascuno Stato dell'Unione deve distaccare presso Eurojust un membro nazionale che, in base ai singoli ordinamenti interni, abbia il titolo di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di funzionario di polizia con pari prerogative.

Quanto agli obiettivi e alle competenze Eurojust si propone di rafforzare la lotta

contro le forme gravi di criminalità, in particolare quella organizzata, che, prescindendo dalla dimensione nazionale, investono più di uno Stato. In particolare, gli obiettivi del nuovo organismo sono quelli di stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali tra le competenti autorità nazionali degli Stati membri, migliorare la cooperazione tra le stesse, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria e l'esecuzione delle domande di estradizione, prestare assistenza alle autorità competenti degli Stati membri, al fine di migliorare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali.

L'ambito di competenza di Eurojust è particolarmente ampio, e riguarda i reati per i quali è competente l'Europol, a norma dell'articolo 2 della Convenzione del 26 luglio 1995, vale a dire la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti, la tratta di esseri umani, le reti di immigrazione clandestina, il traffico illecito di materie radioattive e nucleari, il traffico illecito di autoveicoli, la lotta contro la falsificazione dell'euro e il riciclaggio dei proventi di attività criminali internazionali. Tale ambito di competenza riguarda inoltre specifiche forme di criminalità, quali la criminalità informatica, la frode, la corruzione, qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea, il riciclaggio dei proventi di reato, la criminalità ambientale, la partecipazione ad un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea. L'ambito di competenza di Eurojust riguarda infine altri reati, connessi e collegati a quelli elencati.

Quanto alle modalità operative, Eurojust può esercitare le proprie funzioni sia attraverso i suoi membri nazionali sia tramite il collegio. Quest'ultimo, in particolare, interviene quando uno o più membri nazionali interessati al caso ne facciano richiesta, ovvero quando il caso riguardi indagini ed azioni penali che abbiano un'incidenza sul piano dell'Unione europea.

Il disegno di legge in esame, quindi, si ispira alla *ratio* secondo cui la decisione

quadro riconosce esclusivamente poteri amministrativi in capo all'Eurojust ed ai singoli membri nazionali. Si tratta, in particolare, di poteri di coordinamento e iniziativa circa le indagini. A tale proposito, occorre fare riferimento agli articoli 3 e 6 della decisione quadro, che conferiscono poteri non autoritativi e vincolanti nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri, ma esclusivamente di impulso, che non comportano alcun coinvolgimento diretto nell'attività giurisdizionale e di indagine. Coerentemente, l'articolo 5, comma 2, del disegno di legge attribuisce sostanzialmente al membro nazionale poteri di richiesta di valutazione nei confronti dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, nonostante l'articolo 9 della decisione quadro preveda che ciascuno Stato membro possa definire discrezionalmente la natura e la portata dei poteri giudiziari da attribuire al proprio membro nazionale, in considerazione della disciplina dell'ordinamento giudiziario interno, sarebbe del tutto inopportuno attribuire potestà giudiziaria al membro nazionale.

Per quanto attiene alle innovazioni introdotte dal Senato, esse hanno sostanzialmente interessato gli articoli 3 e 5 relativi rispettivamente agli assistenti del membro nazionale di Eurojust e ai poteri del membro stesso (le modifiche all'articolo 11 rivestono infatti carattere di mero coordinamento, trattandosi della rideterminazione temporale ai fini della copertura finanziaria del provvedimento).

L'articolo 3 stabilisce i requisiti e la procedura per l'eventuale nomina degli assistenti del rappresentante nazionale in Eurojust, non disciplinata dalla decisione quadro. Il comma 1, prevedendo la possibilità che il membro nazionale possa essere coadiuvato da un assistente, precisa che il numero degli assistenti può tuttavia arrivare fino a tre, in caso di necessità ed in presenza dell'accordo del collegio dei membri nazionali. È stabilito, inoltre, che uno di tali assistenti possa sostituire, ricorrendone la necessità, il predetto rappresentante nazionale. La modifica introdotta dal Senato ha chiarito che l'assi-

stente che può sostituire il membro nazionale deve necessariamente rivestire la qualifica di giudice o di magistrato del pubblico ministero.

Tale modifica appare opportuna, in quanto è conforme con la scelta di fondo del provvedimento, con la quale si è individuato il membro nazionale nell'ambito giudiziario e non in quello amministrativo. Si ricorda che la decisione quadro lascia agli Stati la possibilità di scegliere il membro nazionale tra magistrati del pubblico ministero, giudici o funzionari di polizia con pari prerogative. A norma del disegno di legge, invece, gli assistenti possono essere scelti, oltre che tra magistrati con qualifica minima di magistrato di tribunale, anche tra dirigenti dell'amministrazione della giustizia. Con la modifica apportata dal Senato, si vuole precisare che l'assistente che può sostituire il membro nazionale deve essere comunque un magistrato.

L'ulteriore modifica sostanziale ha interessato l'articolo 5, concernente i poteri del membro nazionale di Eurojust.

Tra le competenze elencate dal comma 2 dell'articolo 5 il testo approvato dal Senato ha previsto che per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 il rappresentante nazionale possa, in particolare, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare due ipotesi: al primo punto, se avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati; al secondo punto, se accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati.

Tale disposizione, nel testo trasmesso dalla Camera, confermando le previsioni del disegno di legge presentato dal Governo, non aveva riprodotto il citato secondo punto, pur espressamente previsto nella decisione quadro (alla lettera *a*) dell'articolo 6). Secondo il Senato, tale omissione è da considerare come una lacuna del disegno di legge di attuazione della stessa decisione quadro.

Va osservato che, nel corso del dibattito in Commissione, si è affrontato il problema del rischio che la modifica del

Senato possa violare il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, in quanto sembrerebbe consentire al giudice nazionale di non esercitare l'azione penale in casi in cui ne ricorrano i presupposti. In realtà, la norma in esame, che riproduce letteralmente una disposizione della decisione quadro, non viola alcun principio costituzionale. In un'ottica di cooperazione tra le autorità giudiziarie europee, la norma è volta a consentire al membro nazionale di Eurojust di rivolgersi al giudice italiano ed a quello straniero, entrambi competenti su un medesimo fatto, per invitarli a valutare l'opportunità che un'indagine, o un'azione penale, sia intrapresa o esercitata solamente da uno di loro.

Si è obiettato che in tal modo il giudice italiano si troverebbe nella condizione di non esercitare l'azione penale, nonostante l'obbligo costituzionale in tal senso. In realtà, la norma non viola alcun principio costituzionale: occorre, infatti, considerare che l'intervento del membro nazionale avrà conseguenze diverse a seconda dell'ordinamento interno di appartenenza del giudice al quale il membro nazionale si riferisce.

Per il giudice italiano l'indicazione del membro nazionale si configurerà come una mera proposta, che potrà essere valutata una volta esercitata l'azione penale. Ciò significa che, in caso di accoglimento della richiesta, il giudice italiano, una volta esercitata l'azione penale, dovrà sospendere il procedimento con ordinanza; il giudice straniero potrà, invece, anche non esercitare l'azione penale quando l'ordinamento di appartenenza non preveda il principio di obbligatorietà dell'azione penale.

In sostanza, la disposizione introdotta dal Senato consente al membro nazionale di chiedere al giudice straniero di non esercitare l'azione penale ed al giudice italiano di sospendere il procedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Signor Presidente, il

Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Sta bene.

È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.

ROBERTO RUTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, relatore, rappresentante del Governo, il provvedimento in esame (modificato dal Senato dopo la prima approvazione della Camera) concerne l'istituzione di Eurojust e l'attuazione della decisione 2002/187/GAI. Per tale semplice, ma importante ragione, questa Camera si troverà, se non ci saranno ulteriori modifiche (che pure auspichiamo), a varare l'adeguamento dell'Italia alla normativa europea e a contribuire, così, all'effettiva costituzione di Eurojust.

Ritengo che questa sia una fase importante, che segna un passo in avanti verso un ordinamento giudiziario europeo. Si tratta di un passaggio atteso al fine di costruire una Europa che non sia solo dei contabili ma sia una Europa politica fino in fondo, in cui sia riprodotto anche il sistema dei poteri nazionali. È necessario, pertanto, introdurre funzioni adatte ad un territorio molto più vasto, che consentano di contrastare fenomeni che non appartengono più ad ambiti nazionali o locali ma che agiscono in un sistema globalizzato. Tali fenomeni, infatti, viaggiano ora tranquillamente in un territorio molto più vasto, con velocità, forza e intraprendenza tali da richiedere una reattività dell'ordinamento giudiziario che non sia certamente solo quella propria di un livello nazionale.

Dalle esperienze di cooperazione giudiziaria sviluppatesi in ambito bilaterale con l'invio dei magistrati di collegamento, poi costituitisi in rete, si giunge al Consiglio europeo di Tampere, che ha deciso l'istituzione di una unità di cooperazione giudiziaria permanente, denominata appunto Eurojust, con il compito di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata e di assicurare il coordinamento delle attività svolte dalle autorità nazionali competenti in materia

penale, che ha trovato attuazione nella decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002.

Gli Stati aderenti all'Unione sono stati chiamati a recepire tale decisione entro il 6 settembre 2003; siamo al 28 febbraio 2005 ed intendiamo sottolineare il ritardo significativo con cui si interviene. Proprio il fatto che tale provvedimento è oggi all'esame alla Camera dimostra l'attenzione modesta del Governo verso l'istituzione comunitaria, specie quando questa concerne la cooperazione giudiziaria.

Il ritardo nell'adozione del provvedimento in esame si aggiunge ai ritardi riguardanti il mandato d'arresto europeo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 1° gennaio 2004, e alla scandalosa mancata ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta al crimine organizzato, sottoscritta a Palermo il 13-15 dicembre 2000 ed entrata in vigore per avere raggiunto il numero dei depositi necessari delle ratifiche, della quale il nostro paese, che peraltro ne è stato promotore, non può avvalersi neppure per il contrasto del traffico degli esseri umani.

Anche questo provvedimento, sottratto al confronto con l'opposizione nel dibattito alla Camera in prima lettura e che ha avuto ascoltatori più attenti nella maggioranza al Senato sulle questioni già sollevate in prima lettura, presenta molti profili che suscitano perplessità; i più rilevanti sono costituiti dall'articolo 2 e dal procedimento di nomina del membro nazionale di Eurojust nonché dalla natura più o meno giurisdizionale della funzione esercitata con tutti i conseguenti corollari, che vanno dai poteri del ministro della giustizia in ordine alle peculiari direttive da impartire sino ai poteri dello speciale organismo europeo, alla durata della sua carica, al rapporto con i suoi assistenti.

Ci si rende ben conto dei poteri attribuiti dalla legge interna al ministro della giustizia in materia di cooperazione giudiziaria, così come previsti nell'articolo 714 del codice di procedura penale in materia di estradizione, ma anche in materia penale per tutta l'assistenza giudiziaria, e quindi che vengano trattati in ma-

niera assai ibrida, per cui le responsabilità politiche dello Stato nel rapporto con gli altri Stati si sovrappongono e interferiscono con le funzioni giudiziarie e la loro speciale tutela costituzionale.

La questione non può essere liquidata così superficialmente, posto che Eurojust procede verso il superamento della valutazione della responsabilità politica della cooperazione e verso la responsabilità giudiziaria esclusiva, in un regime di reciproco affidamento tra i paesi dell'Unione europea sotto le garanzie di un'unica Costituzione.

Il conferimento al ministro del potere di designazione stride, in questa prospettiva, con i principi costituzionali dell'autonomia e indipendenza della magistratura e con le prerogative conferite dall'articolo 105 della Costituzione al Consiglio superiore della magistratura.

La questione assume maggiore evidenza nel testo dell'articolo 2, in base al quale il ministro può indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni; si ripropone quindi con forza la questione inerente le funzioni svolte dal membro nazionale.

Le funzioni giurisdizionali dell'organismo di cooperazione giudiziaria europea sono evocate dalla stessa decisione del 28 febbraio 2002 del Consiglio citata dal relatore, allorquando si chiede agli Stati di designare soggetti che posseggano tali funzioni nell'ambito degli Stati dell'Unione europea; lo ha ribadito il Senato condividendo l'assunto formulato dalle opposizioni alla Camera, per cui il sostituto non può avere funzioni meramente amministrative, e lo ha affermato affidandogli un compito che non può che essere giurisdizionale, cioè quello del regolamento di competenza tra organismi giudiziari diversi, così come è avvenuto con l'introduzione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5.

Lascia, altresì, perplessi la circostanza per cui il sostituto può espletare le funzioni del titolare senza indicazione della causa per cui quest'ultimo può essere sostituito, come anche la possibilità di una proroga della durata dell'incarico, sostanzialmente per volere esclusivo del ministro, eventualmente riconducibile a valu-

tazioni del tutto estranee a ipotesi di negligenza nell'esercizio delle funzioni conferenti per il mancato rispetto delle direttive politiche e comunque senza la previsione di procedure, neppure omologhe a quelle di nomina, che prevedono il concerto inverso del Consiglio superiore della magistratura.

Questa modifica all'articolo 5 introdotta al Senato merita un commento separato. Il comma 2 dell'articolo 5 dispone che, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare, chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati, e accertare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati. La disposizione introdotta al Senato prevede che il membro nazionale, nello svolgimento della sua funzione, può accertare che una delle autorità giudiziarie competenti sia più indicata ad avviare un'indagine o azione penale in ordine a fatti determinati. Ha quindi il potere di regolare la giurisdizione o addirittura di rinunciarvi. È piuttosto evidente come risulti davvero azzardato ritenere che non si tratti di una funzione giurisdizionale, tanto più che il potere conferito deroga al precetto costituzionale di cui all'articolo 112, concernente l'obbligatorietà dell'azione penale. Tale deroga è conosciuta nel nostro ordinamento attraverso le convenzioni internazionali, in particolare quella che riguarda i procedimenti nei confronti dei militari della NATO e quelle sul trasferimento dei procedimenti. In questo caso è persino rafforzata dal potere di regolamentazione.

Credo sia davvero difficile sostenere l'ipotesi che si tratti di una funzione meramente amministrativa. E tale disposizione rafforza i nostri convincimenti e ci induce a ritenere che il provvedimento sia debole sotto il profilo delle regole, ma anche dei principi e delle garanzie. La mancanza del confronto alla Camera dei deputati e la ristrettezza degli ambiti del confronto concessi dalle modifiche apportate dal Senato ci impedisce, oggi, la

presentazione di emendamenti, ma non possiamo né dobbiamo rinunciare a far valere in questo dibattito le questioni che abbiamo già avanzato. Non è soltanto un esercizio ad uso degli studiosi della materia, che così scarsa attenzione suscita in Italia, poco avvezza al dibattito sulle prospettive internazionali, ma un dovere politico che segna le differenze tra maggioranza ed opposizione nel processo della costruzione europea.

Nel recente dibattito sul mandato d'arresto europeo sono state contrabbandate false garanzie come ostacoli ineluttabili ad un progetto di Europa che si fonda sulla fiducia reciproca, nascondendo malamente il proposito sia di ingerirsi nel merito delle questioni giudiziarie sia di affievolire i veri principi di salvaguardia dell'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, i quali si fondano sull'autonomia e indipendenza della magistratura.

Anche questa volta, ci poniamo come esercito militante nel presidio di questi valori a difesa della nostra Costituzione e dell'Europa dei diritti e delle libertà. Ci auguriamo di essere capaci della chiarezza necessaria per sconfiggere la nebbia delle parole di chi, con sofismi argomentativi, cercherà confusione; inoltre, non rinunciamo a credere che ci siano, anche in questo ramo del Parlamento e in ogni schieramento politico, persone disposte a tutelare, insieme a noi, questi valori.

Concludendo, la questione della nomina del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust — che, ai sensi del disegno di legge in esame, spetta al ministro della giustizia e non al Consiglio superiore della magistratura — non è stata risolta né dalla Camera, in prima lettura, né dal Senato, in seconda lettura (il Senato ha risolto un'altra questione).

Ebbene, chiediamo al relatore ed al Governo di promuovere le opportune modifiche affinché quest'Assemblea possa esprimere un voto favorevole pieno e convinto: compiere tale gesto significherebbe scrivere una pagina importante per questo paese — una norma che varrà per i prossimi anni —, chiunque di noi vada al Governo in futuro.

Del resto, perché, introducendo la relativa modifica al Senato, avete accettato che uno degli assistenti del membro nazionale sia un giudice o un magistrato del pubblico ministero? Non v'è dubbio che, per i compiti importanti e notevoli che competeranno ad Eurojust, viene in rilievo una funzione giurisdizionale. Anzi, per noi è inimmaginabile mettere in discussione la valenza giurisdizionale di tale organismo!

Orbene, se di questo si tratta, perché non uniformare la disciplina all'ordinamento vigente, secondo il quale i magistrati sono autonomi ed indipendenti? La nostra Costituzione stabilisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere soprattutto a tutela del cittadino. Vale la pena di rimarcarlo: l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono state previste a tutela dei cittadini. Se di questo si tratta, credo che l'ombra ed il dubbio vadano eliminati; se, invece, persevererete nel mantenerli, sbaglierete.

Si presenta l'opportunità di vedere espresso da quest'Assemblea, sul provvedimento in esame, un voto unanime o per lo meno a larghissima maggioranza, ma soltanto se la stortura che abbiamo evidenziato verrà eliminata. Forse, essa rischia di rendere anche incostituzionale il disegno di legge in esame.

Allora, vi rivolgo un appello a compiere un ulteriore sforzo. Da parte nostra, presteremo attenzione a quanto verrà detto dal relatore e dal Governo nel dibattito che seguirà e nel corso dell'esame degli articoli.

Siamo convinti che, superando lo scetticismo verso la Costituzione e gli organismi europei (che possono rappresentare un punto di approdo importante per la lotta alla criminalità organizzata e per la definizione delle grandi questioni poste sul tappeto, che nessuno Stato nazionale ha più la forza di affrontare da solo) ed avendo le garanzie costituzionali, così come valgono sul nostro territorio, perché non c'è legge europea che violi una norma o un principio della nostra Costituzione che attiene alla libertà degli individui, si potrà avere la forza di compiere questo

gesto, per scrivere insieme una pagina importante. Si tratta di un traguardo rilevante; scriviamolo insieme fino in fondo.

In ogni caso, il voto che nei prossimi giorni esprimeremo sul provvedimento in esame sarà un atto di grande valore, perché rappresenta il raggiungimento di un obiettivo significativo nell'ambito di una battaglia condotta per costruire l'Europa dei popoli, delle libertà e dei diritti.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4293-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Perlini.

ITALICO PERLINI, *Relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 1° marzo 2005, alle 11:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta

contro le forme gravi di criminalità (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (4293-B).

— *Relatore*: Perlini.

2. — Seguito della discussione della mozione Cè ed altri n. 1-00410 sulla posizione del Governo in ordine al processo di adesione della Turchia all'Unione europea.

3. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge*:

ARMANI ed altri; BENVENUTO ed altri; LETTIERI e BENVENUTO; LA MALFA ed altri; DILIBERTO ed altri; FASSINO ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ed altri; LETTA

ed altri; LETTIERI ed altri; COSSA ed altri; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ed altri: Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-*ter*-5294-A).

— *Relatori*: Gianfranco Conte (*per la VI Commissione*) e Saglia (*per la X Commissione*).

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 18,30.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14STA0005970